

COMUNE DI CORNAREDO

Provincia di Milano

----- **REGOLAMENTO** -----

PER LA CONDUZIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Art. 1

L'assegnazione ai Pensionati di lotti di terreno adibiti ad orti, oltre a permettere una giusta attività motoria ha lo scopo preciso di essere un momento di socializzazione.

Art. 2

L'area assegnata e le strutture ivi esistenti sono di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale, qualora ne avesse la necessità, previo avviso di tre mesi, può revocare l'assegnazione del lotto di terreno assegnato.

La revoca avrà decorrenza, in ogni caso, con il termine della stagione coltivativa in atto.

Nei casi di comprovata urgenza l'Amministrazione Comunale riprenderà **immediatamente** il lotto di terreno assegnato.

Art. 3

L'orto viene assegnato agli aventi titolo dall'Amministrazione Comunale mediante contratto.

Possono fare richiesta i Pensionati non possessori o coltivatori diretti di altro orto che hanno raggiunto il 60° anno di età, oppure pensionati di età inferiore che abbiano conseguito 35 anni lavorativi. In caso di domande eccedenti la disponibilità, l'assegnazione avverrà mediante sorteggio fra gli utenti aventi diritto. Si riserva comunque il 10% dei posti agli invalidi civili ed inabili al lavoro.

Art. 4

L'assegnazione obbliga il contraente all'osservanza delle norme e condizioni di questo Regolamento.

L'inosservanza costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art. 5

Gli orti sono assegnati esclusivamente ai Pensionati del Comune di Cornaredo e non possono essere dati in gestione ad altri.

Art. 6

E' consentita, a richiesta, la delimitazione dell'area interna a carico del comodatario, essa dovrà essere effettuata con rete plastificata di color verde di altezza massima di mt. 1.

Ogni orto assegnato dovrà essere tenuto in modo decoroso e pulito.

Il concessionario si obbliga a custodire quanto concessogli con diligenza ed a conservarlo con le opportune cure.

Art. 7

La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva, e **per il solo autoconsumo**. E' severamente vietata la produzione per commercializzare il prodotto.

Non potrà essere usata acqua proveniente da rogge o fontanili per l'irrigazione.

Art. 8

Le coltivazioni sviluppate in altezza, quali pomodori, fagioli, ecc., devono avvenire nella fascia sud di ogni lotto d'orto.

Art. 9

L'attrezzatura necessaria alla conduzione e lavorazione dell'orto è acquistata dall'assegnatario del medesimo e rimane di sua proprietà.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione degli assegnatari un ricovero per gli attrezzi, nel quale dovrà essere depositata solo l'attrezzatura per la lavorazione degli orti.

Tale ricovero compreso i servizi igienici dovranno essere mantenuti puliti dagli stessi assegnatari.

Sono vietati i ricoveri diversi da quelli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

I passaggi di accesso ai singoli orti e gli spazi comuni dovranno essere mantenuti puliti e sgombri da cose, depositando i rifiuti in appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato allevare e tenere animali all'interno degli orti ed è vietato, altresì, accendere fuochi.

Art 12

Qualora il comodatario rinunci all'orto o comunque non sia più in grado di coltivarlo, dovrà darne disdetta e restituire all'Amministrazione Comunale le chiavi ricevute al momento della stipulazione del contratto. L'ufficio preposto provvederà alla riassegnazione.

In caso di morte del comodatario (intestatario del contratto di comodato d'uso) i parenti diretti (moglie o figli) dovranno darne comunicazione all'ufficio comunale preposto (Uff. Servizi Sociali) che provvederà alla riassegnazione dell'orto attingendo dalla lista d'attesa.

Qualora il coniuge superstite fosse interessato a mantenere il comodato d'uso dell'orto, dovrà farne esplicita richiesta scritta, in quanto ha la priorità in sede di riassegnazione di quel lotto specifico, sempre che ne abbia i requisiti (ovvero sia pensionato) come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 13

La durata del contratto di comodato d'uso è di un anno con decorrenza dalla data della firma del contratto stesso.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo se non è data disdetta dalle parti almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata R.R. e in ogni caso con il termine della stagione coltivativa in atto.

Art. 14

Sia nel caso di risoluzione che di disdetta del contratto, il Comodatario non potrà vantare alcun diritto, non configurandosi nello stesso la persona giuridica del coltivatore diretto.

Art. 15

Si considera risolto il contratto qualora l'assegnatario non sia più in grado di lavorare l'orto.

Art. 16

Il controllo degli adempimenti del presente regolamento verrà effettuato dai rappresentanti delle associazioni dei Pensionati più rappresentative esistenti sul territorio.

Approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 170 dell'11.11.1988 e modificato con atti N. 120 del 20.09.1990 – C.C. N. 34 del 10/04/2002.